



Tribunale Ordinario di Brescia

Presidenza

(Prospetto di organizzazione del lavoro per la Terza Sezione civile - Misure in tema di "Prevenzione coronavirus")

Il Presidente del Tribunale

Vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura in data 26 marzo 2020 (pratica 186/VV/2020) – *Linee guida agli Uffici giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 integralmente sostitutive delle precedenti;*

Considerato che – alla stregua di detta delibera - *occorre realizzare anche negli uffici giudiziari un equo bilanciamento tra il lavoro nei presidi per attività essenziali, l'utilizzo del lavoro agile (da remoto o valorizzando altre forme di flessibilità) come modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria, e la gestione delle ferie;*

Rilevato che, a tal fine, si invitano i dirigenti degli uffici, ove gli organici ovvero le situazioni specifiche dei singoli uffici lo suggeriscano o lo impongano:

- a) a predisporre, per il periodo antecedente al 15 aprile 2020 ed eventualmente anche per quello successivo, i turni dei magistrati destinati a garantire (prevalentemente da remoto) le udienze ed i provvedimenti urgenti ed indifferibili, nonché i turni di reperibilità (es. Gip, Procura, Tribunale del Riesame, Giudice Tutelare, ecc.) e le necessarie sostituzioni, eventualmente anche in deroga alle destinazioni tabellari attualmente in essere¹;*

¹ L'adozione di tali provvedimenti dovrà avvenire secondo la seguente procedura, evidentemente semplificata avuto riguardo alle circostanze contingenti:

- i dirigenti dei singoli uffici elaborano i prospetti di organizzazione del lavoro, fissando i turni predetti, previa consultazione, anche in forme telematiche, con i magistrati, assicurando un'equa rotazione tra tutti i magistrati e, ove possibile, la presenza per ciascun settore di magistrati ordinariamente destinati allo svolgimento delle stesse funzioni o materie;
- i prospetti adottati sono immediatamente esecutivi e sono sottoposti al parere del Consiglio giudiziario che dovrà intervenire, al più tardi, entro il termine di 20 giorni a decorrere dalla cessazione della sospensione dei termini di cui all'art. 103, comma 1 del D.L. 18/2020 (ovvero, salvo ulteriori proroghe, dopo il 15 aprile 2020).

Tale norma così statuisce in materia di "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza": "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni



b) a prevedere che i magistrati non impegnati nei turni (come titolari o supplenti), se non in ferie, sono comunque in servizio e saranno impegnati nello smaltimento del lavoro già introitato e dell'eventuale arretrato, nonché nello studio e nella preparazione dei fascicoli e degli affari di futura trattazione o, ancora, nell'attività di formazione organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura; la programmazione dell'attività da svolgere anche da remoto potrà essere organizzata tramite i presidenti di sezione o i procuratori aggiunti ove presenti.

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 70 del 17 marzo 2020);

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9 e 22 marzo 2020, recanti misure per il contenimento e per il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

Viste le linee guida adottate dai Capi degli Uffici e dai Dirigenti amministrativi degli UU.GG. di Brescia nonché i provvedimenti di questo Ufficio giudiziario - a partire dal decreto n. 5/2020 in data 24 febbraio 2020 - con i quali sono state adottate una serie di misure organizzative in relazione alla nota situazione sanitaria del territorio lombardo, prima, e nazionale, poi;

Considerato che tutti i richiamati provvedimenti normativi e regolamentari evidenziano la necessità di:

- limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche inter e infra territoriali ai casi strettamente necessari;
- mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
- evitare ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- evitare lo spostamento da una località all'altra del territorio nazionale, in termini di divieto, se non nei casi eccezionali di cui all'art. 1 comma 1 lettera b) dello stesso DPCM 22 marzo 2020;

Richiamati i precedenti provvedimenti organizzativi riguardanti la limitazione dell'accesso del pubblico al Tribunale, la limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli Uffici e la costituzione di presidi di magistrati e di personale amministrativo per garantire - per quanto possibile - la continuità e l'efficienza delle attività essenziali e urgenti del servizio Giustizia;

Sentiti il Presidente e i Giudici della Terza Sezione civile nonché la Dirigente amministrativa;

A parziale integrazione delle disposizioni già impartite con provvedimenti 11 e 19 marzo u.s., in relazione al periodo cd. cuscinetto 9 marzo / 15 aprile 2020, così

adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”.

DISPONE

(si riporta quanto convenuto in seno alla Terza Sezione civile)

1. Per **provvedimenti del giudice tutelare, TSO e di volontaria giurisdizione in genere, esclusi ordini di protezione, modifiche delle condizioni della separazione e divorzio, sequestri ex art. 156 cc**, i ricorsi sopravvenuti ed urgenti o rientranti fra le eccezioni alla sospensione disposta dal d.l. n.18/2020 (art. 83) verranno assegnati al magistrato secondo il turno seguente:

DAL	AL	MAGISTRATO DI TURNO
23 marzo 2020	28 marzo 2020	Pres. CONSOLANDI
30 marzo 2020	04 aprile 2020	Dott.ssa GERACI
06 aprile 2020	11 aprile 2020	Dott.ssa CANZI
12 aprile 2020	15 aprile 2020	Pres. CONSOLANDI

La cancelleria provvederà alla assegnazione del fascicolo al magistrato di turno, dandogliene contestuale avviso a mezzo telefono o mail, di modo che il magistrato possa visualizzare il fascicolo urgente nella propria consolle accedendovi da remoto.

Il magistrato di turno visualizzerà nella propria consolle il fascicolo urgente assegnato connettendosi da remoto e si recherà in ufficio solo in caso di necessità.

Ove si tratti di richiesta di proroga TSO, il nome del magistrato di turno verrà inserito anche nel fascicolo “portante” originario.

2. Per i procedimenti **cautelari, di famiglia e gli ordini di protezione, modifiche delle condizioni della separazione e divorzio, sequestri ex art. 156 cc**, i ricorsi sopravvenuti ed urgenti o esclusi dalla sospensione disposta dal d.l. n. 18/2020 (art. 83) verranno assegnati secondo il turno seguente:

DAL	AL	MAGISTRATO DI TURNO
23 marzo 2020	25 marzo 2020	Dott. MELANI (già esaurito)
26 marzo 2020	28 marzo 2020	Dott.ssa FANTIN
30 marzo 2020	01 aprile 2020	Dott. TINELLI
02 aprile 2020	04 aprile 2020	Dott.ssa FARAONE
06 aprile 2020	08 aprile 2020	Dott. MELANI
09 aprile 2020	11 aprile 2020	Dott. TINELLI
12 aprile 2020	15 aprile 2020	Pres. CONSOLANDI

La cancelleria provvederà alla assegnazione del fascicolo al magistrato di turno, dandogliene contestuale avviso a mezzo telefono o mail, di modo che il magistrato possa visualizzare il fascicolo urgente nella propria consolle accedendovi da remoto.

Il magistrato di turno visualizzerà nella propria consolle il fascicolo urgente assegnato connettendosi da remoto e si recherà in ufficio solo in caso di necessità.

3. La Cancelleria non accetterà istanze che non siano telematiche.

L'invio per mail ordinaria potrà essere accettato, previo accordo telefonico con la cancelleria, solo da Comuni e sportelli di prossimità o enti pubblici; in tal caso i documenti informatici saranno inviati in formato PDF, possibilmente firmati Pades, e

saranno inseriti nel fascicolo informatico a cura della Cancelleria.

Eccezioni al deposito informatico potranno farsi per i soli fascicoli (comunque urgenti o esclusi dalla sospensione) in cui la parte stia in giudizio personalmente, avendo cura di far adottare tutte le cautele sanitarie necessarie agli estranei che debbano entrare nel Palazzo di Giustizia.

4. Istanze in fascicoli già assegnati verranno trattate per via telematica dal magistrato già nominato.

La cancelleria vorrà anche in questo caso inviare cortese comunicazione, telematica o telefonica al magistrato assegnatario in caso di deposito di istanze urgenti o afferenti a materie comunque escluse dalla sospensione.

5. Ove sia necessario provvedere collegialmente su questioni urgenti o non sospese, il collegio sarà composto dal Presidente CONSOLANDI, dal magistrato di turno (o già assegnatario del fascicolo) e dalla dott.ssa FARAONE; nel caso uno dei predetti magistrati sia di turno, questi sarà sostituito dalla dott.ssa FANTIN;

La Camera di consiglio sarà tenuta in teleconferenza.

6. In riferimento alle **istanze relative ai procedimenti assegnati alla dott.ssa Angelica Nalli** (in congedo straordinario sino al 17 aprile 2020), queste - se urgenti o afferenti a materie che non godono di sospensione - verranno trattate da un magistrato individuato secondo le modalità più sopra dettagliatamente illustrate.

La cancelleria, per consentirne l'evasione, provvederà a sostituire temporaneamente il nome della dott.ssa NOLLI con quello del magistrato di turno o comunque designato alla urgente trattazione.

Nel provvedere sull'istanza potrà valutarsi anche il rinvio di udienze già fissate dalla dott.ssa NOLLI.

7. Al fine di non sovraccaricare ulteriormente le già scarse risorse umane di cancelleria i giudici avranno cura di limitare i depositi ai soli rinvii nei fascicoli sospesi², almeno sino a quando non sarà implementato l'accesso remoto ai registri di cancelleria al personale della cancelleria che effettua lavoro "agile".

A ciò fa eccezione il deposito di provvedimenti il cui termine di deposito sia già scaduto alla data del 9 marzo 2020.

Restano naturalmente esclusi dalla precedente previsione i fascicoli urgenti o non sospesi.

8. Tenuto conto delle limitate risorse di personale a presidio degli adempimenti dei fascicoli urgenti o non sospesi, si autorizza il rifiuto degli altri atti telematici difensivi

² La sospensione dei termini ora riguarda anche il deposito dei provvedimenti, ex art. 83 dl 18/2020, sino al periodo successivo alla sospensione, cioè a dopo il 15 aprile 2020.

con la motivazione “**rifiutato per sospensione fino al 15 aprile ex dl 18/2020 emergenza covid19**”.

L'accettazione è quindi limitata ai fascicoli o agli atti classificati urgenti dal difensore e per gli atti riguardanti:

- amministrazione di sostegno;
- interdizioni e inabilitazioni;
- sequestri ex art. 156 cc;
- cause in materia di alimenti;
- ordini di protezione;
- t.s.o.;
- procedimenti cautelari, escluse le azioni possessorie e nunciatricie;
- interruzione volontaria di gravidanza (art. 12 l. 194/1978).

A ciò fa eccezione quanto la cancelleria ritenga di dover comunque sottoporre al giudice, in particolare nell'ambito dei ricorsi ex art. 320 cc.

In caso di dubbio, il personale sottoporrà la questione al Presidente di sezione che si renderà costantemente reperibile e che impartirà le necessarie istruzioni.

9. Agli effetti della corretta individuazione del magistrato di turno, si avrà riguardo alla accettazione dell'atto.

DICHIARA

La immediata efficacia - siccome immediatamente esecutivo - del prospetto come sopra adottato.

DISPONE

altresì, la comunicazione immediata del presente provvedimento:

- al Signor Presidente della Corte di Appello – Presidente del Consiglio Giudiziario, sede, sia per il parere del Consiglio giudiziario, sia per le eventuali disposizioni di coordinamento per gli Uffici giudicanti del Distretto;
- al Signor Procuratore Generale della Repubblica presso la stessa Corte di Appello, sede, anche per le eventuali disposizioni di coordinamento per gli Uffici requirenti del Distretto;
- al Signor Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
- ai Signori presidenti, magistrati coordinatori di sezione e giudici, togati e onorari, assegnati a questo Tribunale;
- al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia;
- Alle OO.SS., alle RSU in sede nonché a tutto il personale amministrativo.

DISPONE

infine, la pubblicazione del provvedimento sul *sito web* del Tribunale e l'affissione (per intero o per estratto) nelle bacheche delle cancellerie.

Brescia, 27 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale
Vittorio Masia

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Vittorio Masia', with a long, sweeping flourish extending to the right.